

## **LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1998, n. 6**

### **Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità**

(b.u. 9 giugno 1998, n. 24. Avviso di rettifica in b.u. 30 giugno 1998, n. 27)

#### NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 6 della [l.p. 21 dicembre 2007, n. 23](#).

#### Capo I

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

#### *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, ponendo al centro dell'azione politico-amministrativa il valore della persona e della sua dignità, svolge opera di prevenzione degli stati di disagio e di malattia e promuove la realizzazione di azioni positive per il miglioramento della qualità di vita degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, assicurando una adeguata qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni.

2. In particolare gli interventi della Provincia sono rivolti a:

- a) sviluppare, secondo il principio di sussidiarietà, iniziative idonee a consentire all'anziano e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità di mantenere la loro autonomia personale e di rimanere per quanto possibile nell'ambiente di vita mediante una rete di servizi rivolti in particolare a favorirne l'assistenza nell'ambito familiare e l'integrazione sociale;
- b) promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, nonché il mantenimento delle attività degli anziani su base volontaria, in particolare attraverso forme associate di uso del tempo disponibile per scopi di utilità sociale;
- c) sostenere e agevolare le famiglie che si occupano direttamente nell'ambito familiare dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti anche facendosi aiutare da persone esterne alla famiglia stessa;
- d) garantire una gestione efficace e personalizzata dei servizi;
- e) favorire l'accesso degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità ai servizi socio-assistenziali e sanitari;
- f) favorire l'accesso ad iniziative a sostegno dei diritti di cittadinanza e della vita di relazione di anziani e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità con particolare riguardo a quelle di carattere artistico-culturale;
- g) contribuire a rendere armonico ed equilibrato il processo di transizione all'età anziana;
- h) dare compiuta informazione ai cittadini sui servizi di assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle

prestazioni e diffondere la trattazione delle tematiche relative agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, anche attraverso programmi radiofonici e televisivi.

2 bis. Le predette finalità sono perseguite con gli strumenti previsti da questa legge nonché con quelli previsti dal [provvedimento legislativo concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento"](#).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità della presente legge, la Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra loro, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione provinciale vigente concernente i settori dell'assistenza, della sanità, dell'edilizia abitativa, delle attività culturali, dei trasporti e dell'emigrazione.

#### NOTE AL TESTO

*Il comma 2 bis è stato aggiunto dall'art. 47 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

### Art. 2 *Destinatari*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

2. Sono considerate anziane le persone di età superiore ai sessantacinque anni.

3. Sono considerati non autosufficienti coloro che non sono in grado di provvedere alla cura della propria persona e di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto di altre persone.

### Art. 3 *omissis*

#### NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

## Capo II *Interventi socio-assistenziali e sanitari*

### Sezione I *Disposizioni generali e organizzative*

#### Art. 3 bis

#### *Trasferimento di compiti e attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità i compiti e le attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del

Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 13, della [legge provinciale n. 3 del 2006](#). Nell'attribuzione di questi compiti e attività si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attività assegnati sono esercitati dalle comunità in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale.

2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dalla [legge provinciale n. 3 del 2006](#) sono definiti anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani.

2 bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi del presente articolo sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'articolo 18 della [legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16](#) (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive provinciali.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 1 della [l.p. 16 novembre 2017, n. 14](#), così modificato dall'art. 36 della [l.p. 3 agosto 2018, n. 15](#) e dall'art. 47 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#).*

#### Art. 4 *omissis*

#### NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

#### Art. 4 bis *Spazio argento*

1. Ogni comunità istituisce un presidio interistituzionale, denominato "Spazio argento", avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 è disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21, comma 2, della [legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16](#) (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunità sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-

sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalità per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalità di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della [legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13](#) (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della [legge provinciale sulla tutela della salute 2010](#). Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'articolo 21, comma 2, della [legge provinciale sulla tutela della salute 2010](#).

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 3 della [l.p. 16 novembre 2017, n. 14](#).*

#### ATTUAZIONE

*Per l'attuazione del comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 ottobre 2018, n. 2099.*

### Art. 5 - Art. 7

*omissis*

#### NOTE AL TESTO

*Articoli abrogati dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

### Sezione II

*Disposizioni volte a favorire l'assistenza a soggetti non autosufficienti nell'ambito familiare e altre disposizioni per l'assistenza a domicilio*

### Art. 8

*omissis*

#### NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della [l.p. 24 luglio 2012, n. 15](#); per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi lo stesso art. 15, comma 2. L'abrogazione è ripetuta dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

### Art. 8 bis

*Forme di coabitazione tra anziani*

1. Fermo restando quanto previsto dalla [legge provinciale sulle politiche sociali 2007](#), per promuovere forme di coabitazione tra anziani al di fuori del nucleo familiare di appartenenza ed evitarne, ritardarne o prevenirne l'istituzionalizzazione, le comunità possono concedere all'anziano un contributo a parziale copertura della spesa da lui sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce, in particolare, i requisiti di accesso, la misura massima dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso al beneficio e le sue modalità di calcolo. Il contributo può essere erogato direttamente al soggetto prestatore dei servizi, previa delega dell'anziano beneficiario.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 36 della [l.p. 3 agosto 2018, n. 15](#).*

#### Art. 9

*Applicazione in via transitoria della [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#). Facoltà di opzione*

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge beneficiano dell'assegno di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 3 della [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#) (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni), come da ultimo modificata dalla [legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4](#), continuano a fruire dell'assegno predetto, tenuto conto del disposto dell'articolo 11, commi 2 e 3, della [legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23](#), sempreché sussistano le condizioni richieste dalla legge provinciale sopra richiamata.

2. Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la concessione di uno degli assegni di cui al comma 1 sono esaminate ai sensi delle disposizioni recate dalla [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#).

3. A decorrere dalla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, e che non potrà comunque essere successiva al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione degli interventi inerenti all'applicazione della [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#), tenuto conto di quanto stabilito dai commi 1 e 2, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#).

5. In caso di rinuncia da parte dei beneficiari alla fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 3 della [legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11](#), gli stessi possono accedere, ricorrendone i presupposti, all'intervento economico previsto all'articolo 8 della presente legge. In ogni caso la rinuncia alla fruizione dei predetti assegni ha effetto subordinatamente all'accoglimento della domanda di accesso all'intervento di cui al medesimo articolo 8.

Art. 10  
*omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

Sezione III  
*Strutture residenziali o semiresidenziali*

Art. 10 bis  
*omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 86 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e abrogato dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

Art. 11 - Art. 15  
*omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

Art. 16  
*Residenza sanitaria assistenziale*

1. La residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) è una struttura nella quale in forma residenziale sono organizzati servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria, gestita da soggetti pubblici o privati. Essa risponde a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche.

2. La R.S.A. eroga:

- a) assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;
- b) riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione;
- c) assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- d) attività sociali.

3. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la R.S.A. è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiori a venti posti.

4. Una quota dei posti letto disponibili è riservata a ricoveri temporanei per:

- a) soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per esigenze temporanee dei componenti delle famiglie stesse;
- b) soggetti in situazione di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un idoneo progetto assistenziale;

c) soggetti dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

5. Nel caso di nuclei familiari composti da coniugi di cui uno solo presenti le caratteristiche richieste per l'ingresso nella R.S.A., o nel caso in cui si renda necessaria la permanenza temporanea di un familiare dei soggetti di cui al comma 1 per favorire l'inserimento in R.S.A., è favorita l'ospitalità a proprie spese presso la struttura all'altro coniuge o al familiare interessato.

6. Ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle R.S.A. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della [legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3](#) (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998).

#### NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 47 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#). Vedi anche l'art. 41 della medesima legge.*

#### Art. 16 bis

##### *Programmazione e finanziamento degli interventi*

1. Per la programmazione degli interventi relativi alle R.S.A. la Provincia si avvale in particolare del piano provinciale per la salute dei cittadini di cui all'articolo 4 della [legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12](#), concernente "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)", e dei relativi provvedimenti di attuazione, ivi comprese le direttive della Giunta provinciale concernenti l'assistenza degli ospiti in R.S.A.

2. Alla copertura degli oneri per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in R.S.A. erogate agli assistiti del servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento si provvede, nei limiti delle prestazioni individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale, mediante il fondo sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di addebito degli oneri relativi alle prestazioni erogate agli assistiti residenti fuori provincia, avuto riguardo anche all'istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

3. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori:

- a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;
- b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Le prestazioni marginali di natura sociale a rilevanza sanitaria svolte all'interno delle R.S.A., nei limiti individuati con deliberazione di Giunta provinciale, sono garantite dal servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario.

#### NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 47 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

- *L'art. 33, comma 4 della [l.p. 30 dicembre 2014, n. 14](#) ha abrogato quest'articolo a decorrere dal verificarsi di una condizione che non risulta si sia ancora avverata; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.*

## Art. 17

### *Salvaguardia delle strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con contributi pubblici*

1. Le strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con i mutui di cui all'articolo 20 della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#), come modificato dall'articolo 4 del [decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396](#), convertito con modificazioni nella [legge 4 dicembre 1993, n. 492](#), ovvero con altri contributi della Provincia o di altri enti pubblici in virtù dell'utilità sociale attribuita, ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venticinque anni, decorrenti dalla data di fine lavori.

2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato dal soggetto proprietario della struttura e reso pubblico mediante intavolazione, a cura e spese del proprietario stesso.

2 bis. La Provincia può autorizzare gli enti che hanno acquisito la proprietà a titolo gratuito di un bene immobile ai sensi dell'articolo 38 della [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ad alienare a un soggetto senza fine di lucro l'immobile perché esso sia utilizzato come struttura funzionale alla programmazione sanitaria provinciale adibita a RSA, in deroga al vincolo previsto dall'articolo 38. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario e continua ad applicarsi l'articolo 38, comma 5, della [legge sui contratti e sui beni provinciali](#).

#### NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 64 della [l.p. 29 dicembre 2006, n. 11](#) e dall'art. 70 della [l.p. 28 marzo 2009, n. 2](#).*

## Art. 18

### *Gestione delle residenze sanitarie assistenziali*

1. Le R.S.A. possono essere gestite:

- a) dall'azienda provinciale per i servizi sanitari;
- b) dai comuni;
- c) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) da altri enti pubblici;
- e) da soggetti privati senza scopo di lucro;
- f) da soggetti privati aventi scopo di lucro.

2. Nel caso in cui la residenza sanitaria assistenziale sia gestita da uno dei soggetti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e), i rapporti fra detto soggetto e l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono disciplinati dagli appositi accordi stipulati sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 43, comma 9, della [legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3](#).

3. In relazione alle esigenze socio-sanitarie espresse dal piano provinciale per la salute dei cittadini non soddisfabili dai soggetti di cui al comma 2, l'azienda provinciale



per i servizi sanitari può stipulare appositi accordi anche con soggetti privati di cui al comma 1, lettera f), che gestiscono residenze sanitarie assistenziali.

#### NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 47 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

### Art. 19

#### *Assistenza sanitaria nelle strutture residenziali*

1. *omissis*

2. L'assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa nonché la fornitura di farmaci e materiale sanitario nelle R.S.A. sono garantite direttamente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari o dal soggetto che gestisce la predetta struttura sulla base degli appositi accordi di cui all'articolo 43, comma 9, della [legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3](#) e delle intese raggiunte ai fini di un migliore utilizzo delle risorse. Durante il periodo di permanenza in R.S.A. non operano le scelte mediche nei confronti del medico di assistenza primaria.

2 bis. I soggetti gestori, che garantiscono ai sensi del comma 2 l'assistenza sanitaria medica, possono avvalersi di medici convenzionati con l'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché di personale dipendente dall'azienda stessa, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 (Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN).

#### NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 52 della [l.p. 27 agosto 1999, n. 3](#) e dall'art. 47 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

### Art. 19 bis

#### *Interventi in conto capitale e in annualità*

1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili da destinare a R.S.A. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale o in annualità ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 16. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla

misura del 90 per cento. La misura del contributo può essere determinata anche tenuto conto della capacità patrimoniale dell'ente pubblico o privato.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-sanitarie.

4. I soggetti indicati nel comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1, prevista al momento della concessione del contributo. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi, le modalità e le condizioni con le quali, nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione, è ammesso l'utilizzo, da parte del soggetto vincolato, dell'immobile o di parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo. La deliberazione stabilisce anche i casi nei quali il contributo è rideterminato, i casi nei quali si procede al recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte e le ipotesi di revoca del contributo in caso di mutamento della destinazione in violazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione. Per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) (legge provinciale di contabilità 1979). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della [legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20](#).

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, le apparecchiature e gli arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione della Giunta provinciale.

6. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività socio-assistenziali, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

6 bis. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo quanto previsto da questo articolo ai soggetti di cui al comma 1, anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature e arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

- a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
- b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;
- c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;
- d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

- e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;
- f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;
- g) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;
- h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi cui al presente articolo.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 48 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#), così modificato dall'art. 14 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 20](#), dall'art. 31 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#) e dall'art. 36 della [l.p. 3 agosto 2018, n. 15](#).*

#### ATTUAZIONE

- *Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2535.*
- *Per l'attuazione del comma 7 vedi le deliberazioni della giunta provinciale, 9 ottobre 2009, n. 2419 (b.u. 27 ottobre 2009, n. 44), 20 aprile 2018, n. 695 e 11 ottobre 2019, n. 1563.*

### Art. 19 ter

#### *Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature*

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per l'erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 16, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità della Provincia o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile medesimo; la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 48 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).*

### Sezione IV

*Modifiche alla [legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14](#) (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) e all'articolo 6 della [legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6](#) relativo al fondo sanitario provinciale*

Art. 20  
*omissis*

#### NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

Art. 21  
*omissis*

#### NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 della [l.p. 15 marzo 1983, n. 6](#).

Capo III  
*Iniziative per la promozione della flessibilità e della riduzione dell'orario di lavoro  
nonché di progetti innovativi*

Art. 22 - Art. 23  
*omissis*

#### NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 23 del [d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#), ai sensi dell'art. 54 della [l.p. 27 luglio 2007, n. 13](#).

Art. 23  
*Progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti*

1. La Provincia promuove lo sviluppo di progetti innovativi, proposti dagli enti gestori di cui alla [legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14](#), per l'assistenza di anziani, persone non autosufficienti o affette da gravi disabilità, finalizzati al mantenimento nel loro ambiente di vita.

Art. 23 bis  
*Progetti di miglioramento dell'assistenza in RSA*

1. La Provincia può promuovere progetti finalizzati allo sviluppo di nuove modalità organizzative per il miglioramento della qualità dell'assistenza in favore di soggetti non autosufficienti ospiti delle RSA convenzionate con il servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri e le modalità per selezionare i progetti presentati dalle RSA e per quantificare il finanziamento a carico del fondo sanitario provinciale, con l'eventuale concorso a carico del beneficiario, riconoscendo priorità alle iniziative che valorizzano la messa in rete delle RSA e delle loro risorse strumentali e professionali.

#### NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 64 della [l.p. 29 dicembre 2006, n. 11](#).

#### ATTUAZIONE

Per i criteri previsti dal comma 2 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 8 giugno 2007, n. 1179 (b.u. 27 giugno 2007, n. 26) e 29 ottobre 2010, n. 2480 (b.u. 16 novembre 2010, n. 46).

## Art. 23 ter

### *Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare:

- a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate;
- b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di età superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunità.

#### NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 66 della [l.p. 28 dicembre 2009, n. 19](#) e così sostituito dall'art. 5 della [l.p. 16 novembre 2017, n. 14](#).

#### ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 ottobre 2018, n. 2099.

## Capo IV

### *Disposizioni transitorie*

## Art. 24

### *Regime transitorio per le case di riposo*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, è definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classificazione delle case di riposo funzionanti alla data predetta mediante ascrizione ad una o più delle tipologie individuate nel capo II.

2. Ai fini di cui all'articolo 43 della [legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3](#), le case di riposo classificate come R.S.A., già convenzionate con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, sono provvisoriamente accreditate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro classificazione a condizione che aderiscano al sistema di remunerazione a tariffa nella misura deliberata dalla Giunta provinciale.

## Art. 25

*Disposizioni relative alla corresponsione degli assegni mensili di cui alle [leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28](#) (Provvidenze a favore degli invalidi e dei sordomuti) e [12 marzo](#)*

1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, gli assegni mensili di cui alle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 e 12 marzo 1990, n. 11, concessi a favore degli invalidi civili e sordomuti ospiti di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale o socio-sanitario sono corrisposti nella misura del 65 per cento del loro importo a decorrere dal 1° gennaio 1998 e del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999; i medesimi assegni cessano di essere corrisposti ai predetti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 37 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7.

Capo V  
*Disposizioni finanziarie*

Art. 26  
*omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 23 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, ai sensi dell'art. 54 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13.